



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*” e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’art. 144, co. 18, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall’art. 1 della l. 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

**VISTO** il D.I. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante “*Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’ art. 17, che ha disposto l’affidamento da parte del Ministero alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

**VISTA** la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del 27.09.2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg.5, foglio 367) con cui, a seguito dell’emanazione del I bando di cui alla Legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l’attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.A. per tale attività;

**VISTO** l’Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 16.01.2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla Legge n. 338/2000, avente ad oggetto l’attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

**VISTO** il Secondo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla Legge n. 338/2000, avente ad oggetto l’attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;

**VISTO** il Terzo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell’emanazione del IV



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

bando di cui alla Legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

**VISTO** il co. 5, dell'art. 1, della citata l. n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con D.M. 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con D.M. 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con D.M. 18 aprile 2023 n. 265;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonché la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 12, recante «stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2023;

**VISTO** il D.M. 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

**VISTO** il D.M. 30 novembre 2021 n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche D.M. n. 1257/2021;

**VISTO** il D.D. 10 febbraio 2022 n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n.388 e note per la compilazione» con riferimento all'art.6, comma 2, del V bando di cui al D.M. n. 1257/2021;

**VISTO** l'art. 4, comma 2 del D.M. n.1257/2021, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A2) relativa agli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;

**VISTO** l'art. 8, comma 8 del D.M. n. 1257/2021 che ha destinato per gli interventi di tipologia A2) una quota delle risorse pari a Euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue, eventualmente disponibili all'esito del presente Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4 comma 2 del D.M. n. 1257/2021;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 2045 del 13 dicembre 2022, di impegno e versamento della complessiva somma di Euro 59.681.480,00, destinata al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari presentati nell'ambito del V bando Legge 338/2000, rispettivamente:

- sul PG/1 Euro 17.871.480,00;
- sul PG/4 Euro 6.810.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti – 2018»);
- sul PG/5 Euro 10.000.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti – 2019»);
- sul PG/6 Euro 25.000.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti – 2020»);



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto direttoriale n. 2046 del 13 dicembre 2022, con il quale è stata impegnata la somma di Euro 180.520,00 per spese di funzionamento e di missione della Commissione Paritetica, nonché per il supporto operativo alla Commissione paritetica stessa nonché per le elaborazioni ed il monitoraggio degli interventi presentati nell'ambito dei bandi ministeriali di cui alla Legge n.338/2000;

**TENUTO CONTO** degli ulteriori stanziamenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", destinati prioritariamente al cofinanziamento degli interventi presentati nell'ambito del V bando di cui alla legge 338/2000 ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. n. 1257/2021 e, in particolare:

esercizio 2023 – Euro 106.022.000,00;

esercizio 2024 – Euro 151.342.000,00;

esercizio 2025 – Euro 157.352.000,00 (secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lett. b) del D.M. n. 1257/2021);

**TENUTO CONTO** dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.A. sulle risorse complessivamente stanziate sulla base delle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30.06.2005, nelle more del perfezionamento di specifico atto convenzionale meramente confermativo delle medesime condizioni già in atto, nonché delle economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad Euro 28.082.212,57, salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente;

**VISTA** la nota assunta al prot. MUR 12264 del 7 luglio 2023, con cui CDP S.p.A. ha trasmesso l'estratto del verbale della Commissione Paritetica alloggi e residenze universitarie n. 17 del 6 luglio 2023, contenente l'elenco definitivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n.1257/2021 (V Bando L. n.338/2000) – ammessi al cofinanziamento statale dalla medesima Commissione Paritetica sulla base degli atti relativi all'istruttoria espletata –, riportato nell'**allegato A** che costituisce parte integrante del presente Decreto, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di Euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di € 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. n. 1257/2021;

**TENUTO CONTO** che la Commissione Paritetica ha ritenuto ammissibili al cofinanziamento tutti gli interventi presentati per la tipologia A2 e che, in considerazione del fatto che le risorse disponibili sono superiori al complessivo cofinanziamento concedibile, non ha ritenuto necessario procedere alla formulazione di una specifica graduatoria di merito;

**VISTA** la nota assunta al prot. MUR n. 18170 del 10 ottobre 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso le osservazioni della Commissione Paritetica in merito ai profili tecnici relativi alle procedure previste nel presente Decreto, che sono state recepite dal Ministero;

**VISTO** il comma 12 dell'art. 8 del D.M. n.1257/2021, in base al quale si prevede che il Ministro dell'Università e della Ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento e, in particolare, per ciò che qui rileva, il primo Piano per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera A2) del c.d. V bando di cui alla legge n. 338/2000;

**VISTO** l'art. 8, comma 9, del D.M. n. 1257/2021 nella parte in cui dispone che il medesimo comma 9 non si applica al presente Piano;

**DECRETA**



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 1 Premesse**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lett. A2) del D.M. n.1257/2021**

1. Le risorse assegnate per il cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera A2) del D.M. n.1257/2021, presentati e ammessi al cofinanziamento statale ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del D.M. n.1257/2021 nell'ambito del presente Piano, sono pari a Euro 13.860.839,15, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nelle premesse. Le risorse residue rispetto allo stanziamento complessivo di Euro 15.000.000,00 di cui all'art. 8, comma 8 del D.M. n. 1257/2021 sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 1257/2021.

### **Art. 3 Progetti ammessi al cofinanziamento**

1. Sulla base degli atti della Commissione Paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo degli interventi ammessi dalla predetta Commissione Paritetica, sono **ammessi** al cofinanziamento tutti i progetti come riportati in dettaglio nell'**Allegato A** del presente decreto (che ne costituisce parte integrante), con indicato l'importo del cofinanziamento riconosciuto dalla Commissione Paritetica.

### **Art. 4 Documentazione e modalità di erogazione del cofinanziamento**

1. Fermi restando tutti gli obblighi previsti dal D.M. 1257/2021, ai sensi dell'art. 8 comma 14 del D.M. n. 1257/2021 i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del presente Piano devono, tra l'altro, dimostrare:
  - (a) l'effettivo possesso dell'immobile oggetto di intervento, ove non già dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, entro 60 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente Decreto in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 8, comma 14, del D.M. n. 1257/2021;
  - (b) l'avvio dei lavori oggetto dell'intervento entro 150 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente Decreto in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 8, comma 15, del D.M. 1257/2021. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, lettera a), del D.M. n. 1257/2021 nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal Codice dei Contratti Pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante.
2. Di seguito si indica, altresì, la documentazione che i soggetti beneficiari devono comunicare alla Commissione Paritetica, in ordine a qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda:
  - (a) il nominativo del Legale Rappresentante e del RUP;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- (b) i recapiti e domicili del Legale Rappresentante e del beneficiario stesso;
- (c) le variazioni dei dati contenuti nel modello CARSU Quinquies;
- (d) il Quadro Economico;

nonché, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1 del D.M. n. 1257/2021, in relazione a quanto di seguito specificato:

- (e) l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle relative forniture;
- (f) l'estratto del contratto di appalto dei lavori e delle relative forniture, munito di registrazione, qualora previsto;
- (g) il verbale di consegna dei lavori;
- (h) gli stati di avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento e le fatture quietanzate;
- (i) le varianti in corso d'opera con il relativo Quadro Economico comparativo di spesa;
- (j) gli atti del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ove previsto;
- (k) il certificato di ultimazione dei lavori;
- (l) la data di messa in esercizio.

3. In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sull'intervento, la Commissione provvederà alla approvazione della conseguente determinazione di revisione del cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal beneficiario. La misura del cofinanziamento sarà rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione inciderà proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate. La determinazione di revisione approvata dalla Commissione sarà comunicata al MUR per l'adozione del conseguente decreto di rideterminazione del cofinanziamento.
4. In caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale, i conseguenti aumenti di spesa saranno cofinanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal beneficiario per gli imprevisti, tenendo comunque conto che in caso di determinazioni di revisione anche le spese per imprevisti saranno proporzionalmente rideterminate. In caso di perizie in diminuzione le relative economie verranno ripartite in base alla percentuale di Cofinanziamento. Il progetto esecutivo può essere variato in corso di esecuzione solo nei limiti di cui alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti. A tal fine è fatto obbligo al legale rappresentante del beneficiario o, in alternativa, al Responsabile del Procedimento, di attestare in occasione della trasmissione della variante che la stessa rispetti le condizioni sopra prescritte e, inoltre, alla presentazione degli Stati di Avanzamento dei pagamenti, l'esistenza di eventuali varianti approvate.
5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del D.M. n. 1257/2021, le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 1257/2021 e solo se adeguatamente documentate e rendicontate.
6. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento il beneficiario deve fornire alla Commissione (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Gestione Fondi Statali - cdpspa@pec.cdp.it) copia conforme all'originale dei mandati di pagamento e delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'intervento, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del cofinanziamento.
7. Entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, il beneficiario è obbligato a trasmettere le eventuali richieste di erogazione, relative agli stati di avanzamento dei pagamenti saldati antecedentemente alla predetta data, purché sostenuti nei termini previsti dall'art. 4, comma 7 del D.M. n. 1257/2021.
8. Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento a saldo.
9. Il cofinanziamento sarà erogato al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento dei pagamenti. In particolare, per ogni stato di avanzamento dei pagamenti sarà erogata una quota di cofinanziamento calcolata in ragione della proporzione esistente tra il cofinanziamento e l'importo co-finanziabile, quali



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

risultanti dal quadro economico di ammissione al cofinanziamento o dall'ultima determinazione di revisione. In ogni caso, le erogazioni di cui sopra saranno effettuate fino all'80% del cofinanziamento. Il residuo 20% del cofinanziamento sarà trattenuto e non potrà essere erogato in favore del beneficiario se non previa attestazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti. L'erogazione del cofinanziamento avviene previo nulla osta rilasciato dalla Commissione, previa verifica del rispetto da parte del beneficiario della normativa vigente in materia. La somma sarà erogata da CDP S.p.A. mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario, ovvero, nei casi previsti dalla legge, nella contabilità speciale infruttifera ad esso intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia.

10. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 10, lettera c) del D.M. n. 1257/2021, le erogazioni a favore del beneficiario sono sospese nelle more della presentazione di idonea garanzia fideiussoria, resa in conformità al testo approvato dalla Commissione, di importo non inferiore al rateo di cofinanziamento di cui viene richiesta l'erogazione e avente durata fino almeno al novantesimo giorno successivo alla data prevista di ottenimento della messa in esercizio dell'Intervento.
11. La documentazione di cui ai precedenti commi dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC, in formato pdf e firmata digitalmente, alla Commissione Paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Gestione Fondi Statali - [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)).
12. La Commissione paritetica può richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione già trasmessa, stabilendo contestualmente i termini per l'integrazione richiesta. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dalla Commissione sono esclusi dal cofinanziamento.
13. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi al cofinanziamento, i termini indicati nel presente Decreto e/o nel D.M. n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **Art. 5**

#### **Revoca del cofinanziamento**

1. Alla revoca del cofinanziamento, assegnato con il presente decreto di Piano, si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione Paritetica, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:
  - mancato inizio dei lavori entro i termini, e/o mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione Paritetica - documentazione che a parere della Commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;
  - mancato rispetto degli obblighi di cui al D.M. n. 1257/2021 e di cui al presente decreto, posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.
2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento con l'inserimento nel presente decreto di Piano, gravano tra l'altro gli obblighi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.M. n. 1257/2021 e, in particolare:
  - avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti;
  - rispetto del cronoprogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;
  - costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di cinque (5) anni;
  - in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per cinque (5) anni dalla data di messa in esercizio, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- comunicazione all'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente della disponibilità dei posti alloggio per studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

3. La violazione degli obblighi posti a carico del beneficiario darà luogo alla revoca del cofinanziamento e alle sanzioni stabilite, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento, la somma ricevuta fino al momento della perdita di disponibilità dovrà essere integralmente restituita al MUR con gli interessi calcolati ai sensi del successivo art. 6.

### **Art. 6**

#### **Modalità di revoca del cofinanziamento**

1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:
  - a) nel caso in cui la Commissione Paritetica, nell'ambito della propria attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della Commissione paritetica entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
  - b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari, formula al MUR proposte in merito alla eventuale revoca;
  - c) il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla base delle proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità e i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate nonché il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilità Generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'Amministrazione al momento della revoca.

### **Art. 7**

#### **Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti**

1. Le risorse del presente Piano, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei co-finanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 e, quindi, nello specifico, nell'ambito del successivo decreto di Piano da emanarsi per le altre tipologie di interventi (A1, B, C) di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. n. 1257/2021 e fino al loro esaurimento.
2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi Bandi emanati ai sensi della L. n. 338/2000.

### **Art. 8**

#### **Disposizioni finali**

1. Si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal D.M. n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato.
2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle procedure avviate con il D.M. n. 1046 del 26 agosto 2022 e ss.mm.ii., il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del D.M. n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. m) - quanto alla



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

riferibilità al PNRR -, o), p), q), t), nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato D.M. 1257/2021.

3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione Generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA  
(Sen. Anna Maria Bernini)

*Allegato A: elenco degli interventi A2 ammessi al cofinanziamento*